

STATUTO

IORE VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIUSTINO PG VIA UMBRA 48

Numero REA: PG - 185120

Codice fiscale: 02182830543

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 24187 della Raccolta

**STATUTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "FIORE
VERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE"**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - ADESIONI**

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita la Società Cooperativa Sociale denominata **"FIORE VERDE Società Cooperativa Sociale"**.

La società ha sede nel comune di San Giustino, provincia di Perugia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere sia in Italia che all'estero - nei modi e termini di legge - sedi secondarie e amministrative, unità locali operative (succursali, filiali, agenzie, uffici amministrativi anche senza stabile rappresentanza, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

La Cooperativa, previa delibera dell'Assemblea dei Soci, può aderire, accettandone gli statuti ed i regolamenti, ad una delle Centrali Cooperative e agli organi periferici ad essa collegati.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 381/91.

Lo scopo mutualistico della Cooperativa è quello di procurare ai Soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i Soci Cooperatori instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i Soci sono stabiliti da apposito Regolamento Interno predisposto, nel principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c. c., dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci

con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita al precedente articolo, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto sociale:

- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e ricreativi per minori, ragazzi e giovani (comunità alloggio, centri di aggregazione giovanili, informagiovani, servizi di animazione territoriale, centri estivi, asili nido, scuole materne, baby parking, assistenza o sostegno psico-pedagogico e/o domiciliare, sostegno scolastico, servizi di accompagnamento, ecc.) sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;
- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e ricreativi per anziani (strutture protette, R.S.A., comunità alloggio, case famiglia, centri diurni e residenziali, centri estivi, assistenza domiciliare, servizi di animazione e terapia occupazionale, servizi di accompagnamento, ecc.) sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;
- Progettazione, organizzazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e ricreativi per disabili, portatori di handicap fisici e psichici, tossicodipendenti e persone svantaggiate (comunità alloggio, case famiglia, centri diurni e residenziali, centri estivi, assistenza domiciliare, sostegno psico-pedagogico e scolastico, servizi di animazione, servizi di accompagnamento, ecc.) sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;
- Progettazione, organizzazione e gestione di attività (corsi, seminari, convegni, ecc.) di formazione, informazione, studio, qualificazione professionale, orientamento e aggiornamento, sia in proprio che per conto di enti pubblici o altre organizzazione e/o società;
- Progettazione e gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e ricreativi in genere.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31/12/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Società può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa potrà effettuare la raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) anche in forma organizzata e

continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero delle Politiche Sociali.

La Cooperativa potrà effettuare la raccolta di capitali ai sensi dell'art. 18 comma 8 D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017.

La Cooperativa potrà partecipare alle attività di programmazione, progettazione e convenzionamento con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 - Soci cooperatori ordinari

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

In nessun caso possono essere soci coloro che svolgano - o partecipano a una società che svolge - un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

A tal fine, l'Organo Amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione ed ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91 e successive modifiche, possono essere ammesse come soci le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali o comunque, in senso più ampio, la promozione di iniziative di solidarietà legate allo sviluppo del Terzo Settore in genere; inoltre possono essere ammesse quelle i cui scopi o i cui interessi siano coerenti e non in contrasto con l'attività economica della cooperativa.

Art. 6 - Soci cooperatori speciali

L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'Organo Amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione/inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 80 per cento di quello previsto per i soci ordinari e non inferiore al limite minimo disposto dalla legge.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee, ma esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto nell'Organo Amministrativo della Cooperativa e non gode dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

Oltre nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto, i soci cooperatori speciali possono recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della richiesta e comunque non oltre lo spirare del suddetto termine.

I soci cooperatori speciali possono essere esclusi dall'Organo Amministrativo anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto, per:

- (nel caso di interesse alla formazione) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

- (nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, l'Organo Amministrativo deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto. Il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'art. 7. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'Organo Amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12, oltre che notificare all'interessato la delibera di esclusione.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, luogo di residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere, accettare integralmente ed attenersi al presente statuto ed attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 41 dello statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche (enti pubblici, società, associazioni, fondazioni, ecc.) devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione o ragione sociale dell'ente, forma giuridica, sede legale, oggetto sociale, dati anagrafici della/e persona/e che ne hanno la rappresentanza legale, codice fiscale e/o partita Iva; inoltre vanno allegati copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Legale Rappresentante dell'ente, nonché l'estratto autentico della deliberazione di richiesta di adesione alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni della Cooperativa.

L'Organo Amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i

requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'Organo Amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente art. 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, entro sessanta giorni delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta; inoltre stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La deliberazione di ammissione a socio deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente art. 6

- determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, l'Organo Amministrativo, entro sessanta giorni, deve motivare la relativa delibera di rigetto e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci, la quale delibera sull'istanza non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di delibera difforme da quella dell'Organo Amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'Assemblea con delibera da assumersi entro 30 giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'Organo Amministrativo illustra, nella relazione al bilancio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo:

- delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 24;

- della tassa di ammissione, deliberata annualmente dall'Organo Amministrativo;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Inoltre i soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro instaurato, ferme restando le esigenze della cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa.

Ai Soci Cooperatori è fatto divieto di aderire contemporaneamente ad altre imprese che perseguono identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

In deroga al precedente comma, l'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi.

Art. 9 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie spese.

Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Il diritto di recesso è esercitato mediante richiesta scritta da inviare alla Cooperativa tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono

darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 41.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure consegnata a mano con sottoscrizione dell'interessato per ricevuta.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra Socio e Cooperativa, salvo diversa e motivata delibera dell'Organo Amministrativo, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti richiesti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- d) che non osservi e/o ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- e) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota di capitale sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti a qualsiasi titolo verso la società;
- f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 5 e 8, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- h) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- i) che danneggi moralmente o materialmente la cooperativa e/o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- k) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (indennità di mobilità, disoccupazione speciale, ecc.);
- l) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- m) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza, ovvero quando incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel Regolamento Interno ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 142/2001 o eventualmente previste dal CCNL di riferimento;

n) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso, qualora ricorrano particolari esigenze interne, l'Organo Amministrativo può derogare l'applicazione di detto punto, fissando il limite massimo dell'eccezionale prosecuzione del rapporto sociale;

o) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

p) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 41.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 13 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 26, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso e responsabilità dei soci cessati

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota spettante entro 1 anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è

divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con delibera dell'Organo Amministrativo al fondo di riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12 lettere d), e), f), g), h), i), j), m), n), p), q), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel Regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, dal sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del c. c.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCIO VOLONTARI

Art. 16 - Requisiti, domanda di ammissione e obblighi

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa Sociale per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il numero dei soci volontari non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente i dati e le dichiarazioni di cui all'art. 7 dello Statuto più la precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo Amministrativo, che, in caso di esito positivo, provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 17 - Obblighi del socio volontari

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro gratuitamente sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto da apposito Regolamento Interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese; inoltre potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 12,

compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.
Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa e il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V SOCIO SOVVENTORI

Art. 18 - Soci sovventori, conferimento e quote

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa anche Soci Sovventori sia persone fisiche che giuridiche, di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni.

I conferimenti dei Soci Sovventori possono avere ad oggetto soltanto denaro e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di Euro 100 (cento) ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10 (dieci).

Art. 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previa accettazione dell'Organo Amministrativo.

In caso di mancata accettazione del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il Socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori e l'Organo Amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei Soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei Soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo

determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO VI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 22 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c. c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c. c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO VII RISTORNI

Art. 23 - Ristorni

L'assemblea dei soci che approva il bilancio d'esercizio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo

apposito regolamento.

Il ritorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa e il Socio, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:

- a) erogazione diretta in forma liquida;
- b) aumento proporzionale del numero delle quote detenute.

TITOLO VIII

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro 100 (cento) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge e dalle quote dei soci volontari ciascuna del valore non inferiore ad euro 25 (venticinque) e non superiore al limite massimo stabilito dalla legge;
- b) dagli strumenti finanziari di cui al precedente art. 22;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea dei soci e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 25 - Caratteristiche delle quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata postale, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste all'art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo, che concede o nega l'autorizzazione, deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'art. 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio

interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'art. 41.

Art. 26 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c. c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31/01/92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31/01/92 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui all'art. 22.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci nel rispetto delle normative vigenti.

TITOLO IX RIUNIONI E DECISIONI DEI SOCI

Art. 27 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e l'eventuale ripartizione del ristorno;
- 2) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- 3) la nomina e il numero degli amministratori, secondo le disposizioni del seguente art. 33;
- 4) l'eventuale nomina dell'Organo di controllo nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile;
- 4) le modificazioni dello statuto sociale;
- 5) la decisione di aderire ad una delle Centrali Cooperative e agli organi periferici ad essa collegati;

- 6) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 7) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) l'approvazione dei Regolamenti Interni;
- 9) il trasferimento della sede in altro comune del territorio dello Stato;
- 10) lo scioglimento e messa in liquidazione, la nomina e/o la revoca dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'art. 2479-bis del codice civile.

Art. 28 - Assemblee dei Soci

L'assemblea dei soci deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'assemblea dei soci è convocata mediante avviso trasmesso con lettera raccomandata postale o raccomandata a mano, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione, inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 29 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 7, 8, 9 e 10 del precedente art. 27, per i quali, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei voti complessivamente spettanti ai soci della società.

Art. 30 - Votazioni

Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 31 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle

quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire fino ad un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci sovventori si applica quanto previsto al precedente art. 20. Per i soci speciali si applica quanto previsto dall'art. 6.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla stessa categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia Amministratore o dipendente come disposto all'art. 2372 c.c.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 32 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Amministrativo e, in caso di sua assenza, dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO X AMMINISTRAZIONE

Art. 33 - Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri, da tre a sette, su decisione dei soci in sede di nomina.

I componenti del consiglio di amministrazione possono essere anche soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il presidente e il vice presidente.

Art. 34 - Compiti dell'organo amministrativo

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge e dal presente Statuto. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni o affidare specifici incarichi a singoli amministratori oppure a un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dal

comma 5 dell'art. 2475 c. c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. In conseguenza di ciò il consiglio di amministrazione deve deliberare in forma collegiale, per esempio, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al consiglio di amministrazione e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c. c.

Art. 35 - Riunioni dell'organo amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione decide sempre in forma collegiale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli amministratori, all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata postale, raccomandata a mano, telegramma, fax, e-mail, ecc.), almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo, se nominato.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere - sia da pubbliche amministrazioni che da privati - pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Inoltre, a titolo esemplificativo, il presidente può aprire e utilizzare conti correnti bancari o postali, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari presso istituti finanziari, nominare avvocati o procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

Il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, può conferire speciali procure - per singoli atti o categorie di atti - ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 37 - Integrazione dell'organo amministrativo

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c. c.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di Controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla loro sostituzione.

Art. 38 - Compensi agli amministratori

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

In presenza di amministratori investiti di particolari cariche o compiti, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato.

TITOLO XI ORGANO DI CONTROLLO

Art. 39 - Organo di Controllo

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c..

Art. 40 - Compiti dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo, se nominato, relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, anche sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto.

TITOLO XII CONTROVERSIE

Art. 41 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio secondo la sede sociale su istanza di una delle parti interessate e udite le altre. La sede dell'arbitro unico sarà presso la sede legale della cooperativa.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 17/01/03 n. 5.

TITOLO XIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 - Scioglimento anticipato

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società Cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 - Devoluzione del patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge e nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31/01/92 n. 59.

TITOLO XIV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 45 - Divieti

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la Società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c. c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea dei soci per le necessarie modificazioni dello statuto.

In mancanza trovano comunque applicazione le norme delle società per azioni, in sostituzione di quelle delle società a responsabilità limitata non più compatibili con il nuovo regime.

F.to: Simona Morvidoni, Carmelo Gambacorta Notaio.

22 di 22